

INTERPELLANZA

Corsi obbligatori OPAn: confusione, inesattezze o altro?

dell'8 febbraio 2011

Sul sito Internet del Canton Ticino, DSS, <http://www4.ti.ch/dss/dsp/uvc/animali/cani/corsi-opan/> si trovano le seguenti informazioni riguardanti i corsi obbligatori per i detentori di cani a partire dall'entrata in vigore della nuova ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn) il 1° settembre 2008.

«L'[art. 68 OPAn](#) obbliga chi ha acquistato un cane dopo il 1° settembre 2008 a frequentare dei corsi di istruzione sia pratici che teorici.

Corso teorico precedente all'acquisto di un cane

Questo corso non è richiesto per le persone che hanno avuto cani registrati a proprio nome prima di entrare in possesso di un nuovo cane. La prova di aver avuto cani registrati a proprio nome, in passato, può essere fornita da: tesserino ANIS, passaporto del cane, certificato di vaccinazione, attestazione veterinaria, prova dell'avvenuto pagamento della tassa annuale sui cani.

Tutti gli altri detentori devono frequentare un corso teorico prima di entrare in possesso del cane. Il corso, che prevede una durata minima di 4 ore, permette di conoscere le esigenze di un cane, il modo corretto di interagire con l'animale e l'impegno che comporta la detenzione di un cane a livello di tempo e costi. Considerata la scarsa offerta di corsi nel 2008-2009, è stato introdotto un termine transitorio di due anni per applicare questa disposizione. Il termine scade quindi il 1° settembre 2010.

Chi acquista un cane dopo il 1° settembre 2010 è tenuto a frequentare il corso prima dell'acquisto.

Corso pratico

Tutti i proprietari di cani acquistati dopo il 1° settembre 2008 devono inoltre frequentare un corso pratico, da frequentare entro un anno dalla data di acquisto. Il training insegna a educare e gestire il proprio cane, a individuare e tenere sotto controllo le situazioni di rischio e come procedere se il cane evidenzia comportamenti problematici.

Considerata la scarsa offerta di corsi nel 2008-2009, è stato introdotto un termine transitorio di due anni per applicare questa disposizione. Per chi ha acquistato il cane prima del 1° settembre 2009 il termine scade il 1° settembre 2010.

Chi ha acquistato il cane dopo il 1° settembre 2009 ha tempo un anno per frequentare il corso pratico».

Riepilogo

detentore	corso	data entrata in possesso del cane			
		prima del 01.09.2008	tra 01.09.2008 e 01.09.2009	tra 01.09.2009 e 01.09.2010	dopo il 1.09.2010
esperto ¹	teorico	no			
	pratico	no	corso entro il 1.9.2010	entro un anno dall'acquisto	
non esperto ²	teorico	no	entro il 1/9/2010		prima dell'acquisto
	pratico	no	completare il corso entro il 1.9.2010	entro un anno dall'acquisto	

¹ detentore che ha avuto cani registrati a proprio nome prima di entrare in possesso di un nuovo cane

² detentore che non ha mai avuto cani registrati a proprio nome

L'art. 68 OPAn (stato 1. gennaio 2011) recita:

Requisiti per la detenzione di cani

¹*Prima di acquistare un cane, i futuri detentori devono fornire un attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere già detenuto un cane.*

²*La persona responsabile dell'accudimento del cane deve conseguire, nell'anno che segue il suo acquisto, un attestato di competenza relativo alla conduzione del cane nelle situazioni della vita quotidiana. Sono eccettuate le persone con un'abilitazione quale:*

a. formatore per detentori di cani di cui all'articolo 203;

b. specialista incaricato di individuare le cause dei disturbi comportamentali nei cani.

Ma importante e chiarificatore è l'art. 222 cpv. 4 OPAn (stato 1° gennaio 2011) che recita:

Disposizioni derogatorie

⁴*Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 detenevano già un cane sono esonerate dall'attestato di competenza di cui all'articolo 68 capoversi 1 e 2.*

Durante la mia militanza politica ho capito che, quando non si vuole dar seguito ad atti parlamentari concernenti modifiche di legge o nuove introduzioni di leggi a livello cantonale, spesso ci si rifugia nel rispondere che le leggi federali hanno la supremazia.

Non metto in dubbio che, per certe persone aventi avuto anche mille cani, i corsi OPAn possano assolutamente essere utili, sempre che poi si continui quotidianamente a metterli in pratica (anzi, per certe persone introdurrei addirittura dei corsi obbligatori anche per la conoscenza dei gatti), ma questo potrebbe valere per diversi specifici ambiti.

Ritengo pertanto che quanto indicato nel sito dell'Ufficio del veterinario cantonale sia in NETTO CONTRASTO con quanto indicato all'art. 222 cpv. 4 OPAn.

Chiedo:

1. cosa ne pensa il Consiglio di Stato?
2. Per chi può dimostrare di aver già posseduto un cane, ma all'estero, e quindi non registrato alla banca dati ANIS, valgono le stesse regole?

Patrizia Ramsauer